



Deliberazione n.9 del 15/02/2024 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI. Mandato al Sindaco

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di febbraio nella sala delle adunanze in Mestre - Ca' Collalto, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
	X	Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
	X	Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
X		Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo		X	Onisto Deborah	X		Tonon Cecilia
X		Canton Maika		X	Pea Giorgia	X		Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca	X		Zanatta Emanuela*
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo	X		Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
	X	Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe	Pres.	Ass.	
	X	Gavagnin Enrico		X	Sambo Monica	29	8	

* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 19: Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco
Contrari n. 4: Bettin Gianfranco, Martini Giovanni Andrea, Trabucco Gianluca, Visman Sara
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 6: Fantuzzo Alberto, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Zanatta Emanuela

Oggetto: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI. Mandato al Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

Premesso che

l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di realizzare il parco fluviale del Marzenego come elemento caratterizzante del paesaggio urbano e della rete ecologica locale, valorizzando il tratto di fiume che attraversa il territorio e rendendolo parte di un sistema di infrastrutture verdi pubbliche che permettono una fruizione dei luoghi che diventano parte della città oltre a svolgere una fondamentale funzione eco-sistemica;

l'idea di Parco Fluviale del Marzenego trova spunto dai primi indirizzi della pianificazione urbanistica comunale, che inizia a trattare questo tema alla fine degli anni '90, contenuti all'interno del Progetto Ambientale, documento allegato alle NTSA della Variante al PRG per la Terraferma, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25.01.1999 e approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 3905 del 03.12.2004 e DGRV 2141 del 29.07.2008;

le riflessioni contenute all'interno del Progetto Ambientale ponevano l'attenzione nei confronti di specifiche parti del territorio sulle quali insistono ambiti di rilevante valore naturalistico che, una volta valorizzati, possono costituire elementi "ritrovati" del paesaggio urbano. Tra queste aree di assoluta rilevanza per la rete degli spazi aperti del territorio, per le quali le indicazioni dell'elaborato sono da considerarsi di indirizzo e orientamento-guida, il Parco Fluviale del Marzenego assume i connotati di "ambito unitario di trasformazione del paesaggio", inteso come scenario di ricostruito rapporto della città con il corso d'acqua che la attraversa, dove realizzare un progetto di parco fluviale urbano che, oltre alle funzioni ecologiche e di miglioramento della qualità delle acque, diventi un luogo con funzione ricreativa in un ricreato ambiente naturale;

Premesso inoltre che

con Deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 62 del 26.06.2020 è stata approvata la Variante al Piano degli Interventi n. 52, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego ed è stato stabilito che:

- a) la realizzazione del parco fluviale del Marzenego è coerente con le strategie dell'Amministrazione Comunale di salvaguardia dei beni pubblici ambientali quali la biodiversità, il paesaggio, la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, la stabilità climatica, assecondando le necessità di riduzione dei gas serra;
- b) l'obiettivo di riduzione degli inquinanti nei corsi d'acqua è prioritario per il territorio e per questo si è ritenuto necessario il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l'elaborazione di un progetto esteso di parco fluviale che interessi l'intero ambito del Marzenego;
- c) è necessario coinvolgere la Città Metropolitana di Venezia per la condivisione del progetto di riqualificazione ambientale dell'intero corso del Marzenego e in particolare per la progettazione e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo l'intero territorio attraversato dal corso d'acqua;

Considerato che

per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego l'Amministrazione Comunale intende acquisire le aree, che diventeranno patrimonio pubblico della città, sulle quali poter sviluppare un progetto con gli obiettivi posti in premessa;

la succitata Variante n. 52 esplicitava la possibilità per l'Amministrazione Comunale di avvalersi dell'istituto della compensazione urbanistica prevista dall'art. 37 della LR 11/2004 per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del parco;

l'art. 37 della LR 11/2004 prevede che "...Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.";

diversi proprietari delle aree interessate dall'ambito del Parco Fluviale del Marzenego hanno presentato proposte di cessione di aree all'Amministrazione Comunale, acquisite agli atti della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile con nota PG n. 353771 del 30.07.2021 e seguenti;

Rilevato che

l'Accordo di Programma previsto dall'art. 7 della LR 11/2004, approvato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni, risulta la modalità più idonea alla definizione e alla realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;

l'art. 37 della LR 11/2004 prevede espressamente l'utilizzo della procedura dell'art. 7 della LR 11/2004;

Atteso che

l'Accordo di programma prevede in sintesi:

a) l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego, così come individuate nell'Allegato B alla presente deliberazione, come primo elemento necessario alla realizzazione del progetto;

b) l'attribuzione di adeguata capacità edificatoria su aree di proprietà privata quale compensazione per i proprietari delle aree cedute, fissando i seguenti criteri:

- il tetto massimo di cubatura da attribuire ai soggetti privati è stabilito in 80.000 (ottantamila) metri cubi;

- le aree sulle quali sarà possibile intervenire, modificando la zonizzazione di piano per far ricadere la cubatura in compensazione, dovranno essere ricomprese nell'ambito territoriale della Municipalità di Chirignago – Zelarino;

- per l'asse di Via Brendole va orientato lo sviluppo urbanistico verso progetti che si inseriscano armonicamente nel contesto urbano, naturale e paesaggistico circostante, intervenendo, ove possibile, su aree già antropizzate;

- per la compensazione potrà essere prevista anche l'attribuzione di crediti edilizi, che andranno utilizzati esclusivamente sulle "aree decadute" individuate dalla delibera di C.C. n.66 del 14/12/2023 (Variante al P.I. n. 90).

c) azioni specifiche per la realizzazione del parco;

l'Accordo di Programma è subordinato alla ratifica del Consiglio Comunale e del Consiglio Metropolitano;

i rapporti con i privati saranno disciplinati dalla convenzione allegata all'Accordo di Programma e dalle schede normative del Piano degli Interventi che regoleranno l'edificazione nelle aree oggetto

di compensazione;

Dato atto che

dall'esame istruttorio della documentazione e delle proposte pervenute, l'Accordo di Programma risulta, solo per quanto concerne l'attribuzione di adeguata capacità edificatoria su aree di proprietà privata quale compensazione per i proprietari delle aree cedute, in variante alle previsioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi in quanto parte di queste aree ricadono in "ambito agrario" dove il PAT non consente alcuna nuova edificazione oltre a quanto previsto dalla specifica disciplina per l'edificabilità delle zone agricole, di cui all'art. 48 della LR 11/2004;

la previsione del parco fluviale è invece conforme al PAT in quanto ne attua i principali obiettivi alla luce delle sue finalità di miglioramento paesaggistico ed ambientale e di valorizzazione dell'asta fluviale, intesa come corridoio ecologico primario quale elemento fondativo della rete ecologica locale;

assume un ruolo fondamentale il confronto con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che interviene sul territorio con azioni che vanno oltre la sicurezza idraulica, la regimazione delle acque per l'irrigazione o il miglioramento della qualità delle stesse, concorrendo anche a definire un nuovo assetto paesaggistico e ambientale dei terreni interessati;

Ritenuto

di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di esprimere la volontà dell'Ente in sede di Conferenza di Servizi e di sottoscrivere l'Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Comune di Venezia, ferma restando la ratifica dello stesso, da parte del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione;

Appurato che

la sottoscrizione definitiva dell'accordo di programma non implica per l'ente movimentazioni patrimoniali che abbiano riflessi diretti sul Bilancio di previsione in quanto l'acquisizione delle aree avviene tramite compensazione urbanistica;

Visti

il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Ufficio di Piano dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Visto

il parere della Municipalità competente espresso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

Sentite

le commissioni consiliari competenti

DELIBERA

- 1) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, finalizzato alla realizzazione del parco fluviale del Marzenego tramite l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/04, in variante al PAT e al PI, schematicamente rappresentato negli Allegati "A" e "B" al presente provvedimento deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di affidare alla Direzione Sviluppo del Territorio gli adempimenti e le procedure previste dalla legislazione vigente per la prosecuzione dell'iter amministrativo del presente atto;
- 3) di fissare i seguenti criteri per l'attribuzione di adeguata capacità edificatoria su aree di proprietà privata quale compensazione per i proprietari delle aree cedute:
 - il tetto massimo di cubatura da attribuire ai soggetti privati è stabilito in 80.000 (ottantamila) metri cubi;
 - le aree sulle quali sarà possibile intervenire, modificando la zonizzazione di piano per far ricadere la cubatura in compensazione, dovranno essere ricomprese nell'ambito territoriale della Municipalità di Chirignago – Zelarino;
 - per l'asse di Via Brendole va orientato lo sviluppo urbanistico verso progetti che si inseriscano armonicamente nel contesto urbano, naturale e paesaggistico circostante, intervenendo, ove possibile, su aree già antropizzate;
 - per la compensazione potrà essere prevista anche l'attribuzione di crediti edilizi, che andranno utilizzati esclusivamente sulle "aree decadute" individuate dalla delibera di C.C. n.66 del 14/12/2023 (Variante al P.I. n. 90).

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate.

ALLEGATI

- **Allegato A - Elaborato di indirizzo.pdf** (impronta:
080D173A78BC09BA0666B9AA98FEF5236F4685E8D3AC8887D42E45EED398CBBC)
- **Allegato B - Individuazione aree in cessione.pdf** (impronta:
351FD9718F3081B2649BBA39520C5FCCF2C07432DA2C80C8D96E30BECCC392B4)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
F58FFE72FAE19A1F053D6F6B9E9BE22F684E244793A49EB3006E01397A5BB791)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
FDCADA01947AC860A9C2177379E508591A6C8498A9F60FBEA17AD3AE64BAA489)
- **Parere Municipalità** (impronta:
CB25619B8E280B8758DBE9CF2CBFB96E473FE038F479C87A9BC7D955E2F8A5ED)
- **Allegato emendamenti presentati** (impronta:
98143A1F6C5DB8ECD0BC3D31CD655A35200D9DDD0C986D096D4F13B0EE3AFC2E)
- **Pareri di regolarità tecnica-contabile emendamenti** (impronta:
DA12B09B48BD7D739CE5AE529562FDD171B0EA7BFEBDFEA84D8DA0475D45A59)

(Proposta di deliberazione n. 2023/1062 del 19/10/2023)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

La Presidente
ERMELINDA DAMIANO